

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

Istituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1.

LEGGE REGIONALE:

" Istituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

ART. 1  
( Finalità )

La Regione Puglia istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 3 dello Statuto regionale in materia di programmazione socio-economica e territoriale, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e formazione professionale, secondo quanto stabilito dalla legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, per conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e delle relative dinamiche, e per coordinare le iniziative e gli interventi di competenza regionale, come dalle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 2  
( Compiti )

All'Osservatorio del Mercato del Lavoro sono assegnati i seguenti compiti:

- a)- la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;
- b)- la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche interessate a particolari problemi;

- c)- la predisposizione e la diffusione di note periodiche corredate di quadri statistici che consentano di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;
- d)- la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato della occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica tecnologica del sistema delle imprese e dei servizi sociali, che dovrà essere presentato alla Giunta regionale, che ne curerà l'utilizzo secondo le finalità del precedente art. 1.

**ART. 3**

( Articolazione territoriale )

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'Osservatorio si avvale di una struttura centrale-Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro- e di una struttura per ogni Provincia-Osservatori Territoriali del Mercato del Lavoro-.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può costituire strutture a livello di altre realtà territoriali qualora, in base ai risultati acquisiti ed esplicitati nel rapporto annuale, se ne ravvisi la necessità.

**ART. 4**

( Organizzazione dell'Osservatorio )

La Giunta regionale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla organizzazione e definizione degli organici, alla nomina dei responsabili dell'Osservatorio Regionale e degli Osservatori Territoriali del Mercato del Lavoro, all'attivazione funzionale e operativa, al reperimento delle risorse, in particolare di quelle informatiche.

Il responsabile dell'Osservatorio Regionale coordina gli Osservatori Territoriali nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2.

**ART. 5**

( Collaborazioni )

Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Pubblica Istruzione ed in particolare delle Università, delle Camere di Commercio, dell'INPS, dell'ISTAT, delle Associazioni Imprenditoriali, delle Centrali Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali e di esperti particolarmente qualificati.

Con detti Enti ed Associazioni possono essere stipulate, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 6, apposite convenzioni, in cui è previsto, ove la collaborazione non sia gratuita, il rimborso da parte della Regione degli oneri sostenuti per fornire la collaborazione richiesta.

I Comuni e le Province, anche attraverso le delegazioni regionali ANCI e UPI, possono formulare all'Osservatorio Regionale proposte riguardanti il perseguimento delle finalità della presente legge.

ART. 6

( Comitato Tecnico Scientifico e Segreteria Tecnica )

Entro 60 giorni dalla <sup>data di</sup> entrata in vigore della presente legge, è istituito, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, un Comitato Tecnico Scientifico.

Esso è formato da n. 6 esperti particolarmente qualificati e di comprovata esperienza nella materia, dal responsabile regionale dell'Osservatorio e dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al Lavoro.

Il Comitato dura in carica tre anni. Gli incarichi ai componenti del Comitato sono rinnovabili.

I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall'art. 5 della L.R. 12.8.81, n.45.

Il Comitato;

- sovrintende alla formulazione dei programmi di rilevazione e alla presentazione dei risultati;
- suggerisce lo svolgimento di indagini e rilevazioni su specifici problemi di settore e di aree anche per mettere a punto le metodologie di raccolta e di utilizzo di specifiche informazioni;
- provvede alla redazione del rapporto annuale.

Il Comitato Tecnico Scientifico si avvale dell'assistenza di una segreteria tecnica, coordinata dal responsabile dell'Osservatorio regionale.

La segreteria tecnica avrà, inoltre, il compito di assistere sul piano tecnico e metodologico gli Osservatori territoriali nel corso dello svolgimento della loro attività, e di istruire i programmi ed i progetti da sottoporre al Comitato stesso.

La struttura dell'Osservatorio regionale fornisce il personale e le collaborazioni necessarie per il normale funzionamento della segreteria tecnica e del Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 7

( Coordinamento interassessorile )

L'Assessore preposto all'attività dell'Osservatorio, al fine di garantire la coerenza tra gli elementi desunti dalle analisi e dalle informazioni sul mercato del lavoro e le scelte di programmazione socio-economica e territoriale, e le iniziative e gli interventi della Giunta regionale, promuove periodiche riunioni di coordinamento interassessorile.

Agli Assessori preposti alla programmazione e alle attività economiche, produttive e di formazione professionale, viene presentato annualmente il programma di rilevazione ed elaborazione dell'Osservatorio e vengono presentati trimestralmente i risultati acquisiti.

Nel corso delle riunioni possono essere decisi progetti di indagini e rilevazione di interesse interassessorile e assunti i relativi impegni organizzativi; possono inoltre essere modificate le priorità previste dal programma di rilevazione dell'Osservatorio, purchè tali modifiche non pregiudichino le finalità e gli obiettivi specificati ai precedenti artt. 1 e 2.

ART. 8

( Piano di Lavoro )

Al fine di realizzare i compiti previsti ai precedenti articoli, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, app<sup>ro</sup>va, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma di lavoro per l'anno successivo corredato da apposito preventivo finanziario.

La Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, presenta, al Consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta dall'Osservatorio e sul programma di lavoro.

ART. 9

( Rapporti con altri Enti ed Organismi )

La Regione si impegna ad assicurare la collaborazione dell'Osservatorio alla Commissione regionale per l'impiego e agli altri organismi preposti alla gestione del mercato del lavoro e previsti dalla legislazione statale, secondo le modalità che verranno precisate in apposite convenzioni con il Ministero del Lavoro o altri organi centrali.

Fatte salve particolari esigenze di segretezza, valutate dal Comitato Tecnico Scientifico, i dati, le informazioni ed i risultati delle indagini espletate sono messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

5.

Ufficio Aula e Resocontazione

**ART. 10  
(Norma finanziaria)**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,  
per il 1984, si provvede come segue:

**Parte II-SPESA**

**VARIAZIONE IN AUMENTO**

CAP. 15105 (C.n.i.) " Osserva- torio mercato lavoro" (Titolo I)	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>
---	----------------------	----------------------

**VARIAZIONE IN DIMINUZIONE**

CAP. 00401 "Fondo per gli in- vestimenti per la redazio- ne e la realizzazione di programmi e progetti aven- ti specifiche funzioni-obiet- tivo indicate nel Piano Regio- nale di Sviluppo. Legge Finan- ziaria regionale 1984, L.R. n. 24/82 e L.R. n. 8/83 - Art.7 L.R. 17/84"	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>
---	----------------------	----------------------

Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui cor-  
rispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, ai sensi del 2° comma  
dell'art. 7 della L.R. 1 Aprile 1984 n. 17.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to (Ciuffreda)

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO**  
F.to (Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 21 novembre 1984  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEFRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)